

**Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo**

Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 01 DEL 02 LUGLIO 2010
--

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. Comunicati Ufficiali N. 125/A, 132/A e 133/A della F.I.G.C.

Si comunica che sul sito www.lnd.it sono disponibili i Comunicati Ufficiali n. 125/A, n. 132/A e n. 133/A inerenti la Commissione Criteri Infrastrutturali.

1.2. Comunicato Ufficiale N. 126/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 126/A, della F.I.G.C. inerente la nomina della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi.

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- visto il Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010;
- visto l'art. 90 *quinquies* delle NOIF
- sentite le proposte del Presidente Federale per la nomina del Presidente e dei quattro componenti componenti della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi;

d e l i b e r a

di nominare la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi che sarà così composta:

Presidente	Dott. Enrico COMES
Componenti	Dott. Antonio CALICCHIA Avv. Michele CASIMIRO Dott. Paolo MARENGO Rag. Giuseppe SFORZA

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.3. Comunicato Ufficiale N. 127/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 127/A, della F.I.G.C. inerente la nomina della Commissione Vigilanza sulle Società dilettantistiche.

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A

Il Consiglio Federale

- preso atto delle designazioni dei tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) formulate Presidente dalla Lega Nazionale Dilettanti;
-
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.);
- visti l'art. 27 dello Statuto Federale e l'art. 52 ter, delle NOIF

d e l i b e r a

di nominare la Commissione di Vigilanza sulle Società dilettantistiche che sarà così composta:

Presidente	Dott. Paolo AGNESI
Componenti	Avv. Nicola ADRAGNA Dott. Pasquale COSTANTINI Dott. Andrea DELLA VALLE Avv. Massimo DE LUCCIA (Componente designato LND) Avv. Francesco NAPOLITANO (Componente designato LND) Avv. Massimo ROMEO (Componente designato LND)

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010IL SEGRETARIO
Antonio Di SebastianoIL PRESIDENTE
Giancarlo Abete**1.4. Comunicato Ufficiale N. 128/A della F.I.G.C.**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 128/A, della F.I.G.C. inerente il visto di conformità all'art. 24 del Regolamento della L.N.D..

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Consiglio Federale

- Visto ed esaminato il nuovo testo dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti allegato sub A);
- visti gli artt. 9 e 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

è concesso il visto di conformità all'art. 24 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010IL SEGRETARIO
Antonio Di SebastianoIL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Sub A)

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p>Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni.</p> <p>Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento;</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p>c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni. 2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: <ol style="list-style-type: none"> a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle NOIF. b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tassa associativa alla LND; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; <p>I Comitati e le Divisioni hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.</p> <p>d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.</p>

1.5. Comunicato Ufficiale N. 129/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 129/A, della F.I.G.C. inerente la proroga del Commissariamento del Comitato Interregionale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilevato come si renda necessario proseguire nel mandato commissariale del Comitato Interregionale, al fine di garantire la piena funzionalità del Comitato, avuto anche riguardo alla organizzazione ed allo svolgimento della fase finale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, nonché al prossimo avvio della stagione agonistica 2010/2011;
- ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per prorogare il mandato Commissariale, confermando il rag. Carlo Tavecchio nelle funzioni allo stesso attribuite con il C.U. n. 72/A del 21 dicembre 2009;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di prorogare fino al 31 dicembre 2010 il mandato Commissariale conferito al rag. Carlo Tavecchio, confermando allo stesso tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.6. Comunicato Ufficiale N. 130/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 130/A, della F.I.G.C. inerente la modifica dell'art. 52 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

Il Consiglio Federale

- Visto l'entrata in vigore delle disposizioni sulle Licenze Nazionali pubblicate su C.U. 117/A del 25 maggio 2010;
- ritenuto necessario modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC**ART. 52
Titolo sportivo**

1. INVARIATO.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO.
5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura "assegnazione titolo città di (nome città)" contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore:

- ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di I Divisione
- ad euro 700.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.

E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Pro e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;
2. la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
3. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza

4. la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
5. una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio
6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.

La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega PRO e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

- a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;
- b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;
- c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo anche di una sola delle citate Commissioni o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

1. presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
2. conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
3. presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
4. presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza
5. presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
6. deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Comunicato Ufficiale N. 195 della L.N.D.

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il C.U. N. 195 della L.N.D. riportante il testo integrale della determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, relativa all'iniziativa promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'abbattimento delle barriere negli impianti sportivi dove si disputano le gare dell'attività calcistica dilettantistica.

2.2. Circolare N. 64 della L.N.D.

Trascriviamo il testo della Circolare n. 64 della L.N.D.:

CIRCOLARE N°64

Oggetto: deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi per sponsorizzazione d'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Nota dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2010.

L'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, rispondendo ad una specifica richiesta del CONI, ha precisato, con la nota n. 954-67967/2010 del 17 giugno 2010, che, ai fini della deducibilità delle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione e/o di altra prestazione pubblicitaria alle società e associazioni sportive dilettantistiche per importi superiori a limite complessivo annuo di € 200.000, così come previsto dall'art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002, l'eccedenza a tale importo potrà comunque essere portata in deduzione dal reddito d'impresa del soggetto erogante a condizione che la

natura del rapporto contrattuale evidenzi tutti i requisiti formali e sostanziali propri di un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

In proposito, l'Agenzia delle entrate, ha precisato che, ai fini della deducibilità delle spese in eccedenza in argomento, devono essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti:

- a) della competenza;
- b) della certezza, quanto all'esistenza del costo;
- c) dell'oggettiva determinabilità del costo stesso, quanto al relativo ammontare;
- d) all'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

Va ricordato, peraltro, che riguardo alle spese di pubblicità e sponsorizzazione erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche nel limite predetto di € 200.000 l'anno, vige la "presunzione assoluta" che trattasi di spese di pubblicità sempreché i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti dei soggetti eroganti e che a fronte dell'erogazione delle somme sia riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Si allega copia della nota dell'Agenzia delle entrate dd. 17/06/2010:

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954 - 48/2009.
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI).
Istanza presentata il 01/04/2009.**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) evidenzia che in base all'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i corrispettivi erogati – fra l'altro – in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108, comma 2,

primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò premesso, l'ente istante chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dell'erogante, "*i corrispettivi eccedenti l'importo annuo di 200.000 euro*" che siano erogati "*a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Il CONI ritiene che la disposizione recata dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, diretta a favorire il dilettantismo sportivo di modeste dimensioni, nell'introdurre una presunzione assoluta sulla natura dei corrispettivi versati alle società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo complessivo pari a 200.000 euro annui, non esclude che possano essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente deducibilità degli stessi ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, anche importi eccedenti

l'anzidetta soglia, "*laddove le somme erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche presentino tutti i requisiti di norma esistenti in un contratto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria (in particolare con riguardo alla sinallagmaticità delle prestazioni)*".

A sostegno della propria soluzione interpretativa, il CONI evidenzia, inoltre, che nel dettato normativo del citato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 "*non è dato riscontrare (...) alcun impedimento all'applicazione dei criteri ordinari di deduzione delle spese di pubblicità stabiliti dall'art. 108 del TUIR*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di "*società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce,*

per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla

Promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario", deducibile ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una "presunzione assoluta" circa la natura delle somme corrisposte, fra l'altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al

soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell'agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.

Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall'attività di sponsorizzazione - consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all'integrale deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l'importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità. Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell'istanza del CONI, il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro l'eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. Più in particolare, l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di favore recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, così beneficiando, fra l'altro, della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi - attraverso l'applicazione all'ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali - e dell'applicabilità del regime

speciale previsto agli effetti dell'IVA dall'art. 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili.

Pertanto, qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le somme di cui trattasi in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l'anzidetta opzione, tali somme - in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti - concorreranno alla determinazione del richiamato importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con

conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell'IVA, sia per quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili (cfr. risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006).

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Arturo Betunio

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

Pubblicazione Comunicato Ufficiale n. 1 – Stagione Sportiva 2010/2011

Si rende noto che il Comunicato Ufficiale n. 1 della Stagione Sportiva 2010/2011 non verrà pubblicato in data 01.07.2010 in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che si riunirà domani a Roma.

3.2 Liste di Svincolo

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C., relativamente a:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2010* (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Si rimanda al comunicato ufficiale n. 107 del 24.06.2010 di questo Comitato Regionale per la procedura informatizzata relativa alle liste di svincolo.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

4.1 Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G., costituita dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), dall'avv. Luca De Pauli, dal dr. Daniele Pezzetta (componenti effettivi) e dal dr. Alessandro Benzoni (componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 25.6.2010 ha assunto le seguenti decisioni:

RECLAMO dell'A.C. RAVASCLETTO (Carnico Seconda Categoria) in merito alla squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al suo tesserato TREU DARIO (in C.U. n° 60 del 16.06.2010 Del. Tolmezzo).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 60 dd 16.06.2010 Del. Tolmezzo, il G.S.T. squalificava per quattro giornate di gara il tesserato della AC RAVASCLETTO sig. TREU Dario con la seguente motivazione: *per comportamento antiregolamentare consistito nell'aver ingiuriato l'Arbitro e nell'aver poi tentato di strappargli di mano il cartellino colpendolo alla mano.*

Con tempestivo reclamo l'A.C. RAVASCLETTO, impugnava tale decisione, senza però assolutamente indicare alcun motivo di lagnanza.

Chiedeva inoltre di essere ascoltata personalmente "qualora lo si desidera".

Il reclamo è inammissibile. L'art. 33/5 C.G.S. dispone che i ricorsi devono essere motivati. Solo l'esposizione dei **motivi di reclamo** consente, infatti, alla C.D.T. **in sede di appello** di conoscere le ragioni delle doglianze e di poter conseguentemente giudicare.

Non solo, ma **essere sentiti** dalla C.D.T. **in sede di appello** è un preciso diritto della reclamante, e il fatto di avvalersene oppure no fa parte della sua strategia difensiva.

Per farlo valere, ai sensi dell'art. 36/6 C.G.S., chi reclama deve esplicitamente e chiaramente fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi del reclamo. Il reclamante non può invero pretendere di delegare tale richiesta alla C.D.T. (*"qualora lo si desidera"*), che per definizione è organo terzo rispetto alla vicenda, e non può ovviamente organizzare la strategia difensiva dell'interessato.

P.Q.M.

La C.D.T.- FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

Publicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 30.06.2010.

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Renzo Burelli)**

5. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010

5.1) Risultati

Gare del 26/27 giugno 2010 - 9^ Andata

1^ Categoria			2^ Categoria		
AMPEZZO	-OVARESE	1 - 0	ANCORA	- RAPID	3 - 1
FOLGORE	-VILLA	2 - 2	ARTA TERME	- BORDANO	0 - 2
MOGGESE	-CAVAZZO	r.n.p.	CALCIO SAPPADA	- LA DELIZIA	2 - 0
MOBILIERI	-CEDARCHIS	2 - 1	EDERA	- IL CASTELLO	1 - 4
PONTEBBANA	-VAL RESIA	3 - 1	ENAL CERCIVENTO	VELOX	3 - 1
SAN PIETRO	-REAL I.C	1 - 4	STELLA AZZURRA	- RAVASCLETTO	0 - 2
TRASAGHIS	-CAMPAGNOLA	0 - 0	VERZEGNIS	- ILLEGIANA	0 - 2

3^ Categoria		
AUDAX	- AMARO	2 - 0
COMegliANS	- MALBORGHETTO	7 - 0
FUS-CA	- NUOVA TARVISIO	0 - 1
LAUCO	- VAL DEL LAGO	1 - 4
RIGOLATO	- VAL FELLA	3 - 3
TIMAUCLEULI S	- PALUZZA	3 - 2
Riposa	ARDITA	

Gare del 30 giugno 2010 – recupero 4^ Andata

2^ Categoria		
RAVASCLETTO	- IL CASTELLO	1 - 3

5.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 luglio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara

COPETTI Marco (Cedarchis).

5.3) Anticipi Gare

Si rende noto che, come pubblicato sul C.U. n° 44/10 ai punti 2.4 e 2.6, gli anticipi sono fissati fino ad un massimo di sei gare per giornata. Le richieste di anticipo, con adeguata motivazione, devono pervenire **entro le ore 12.00 del lunedì antecedente la gara**.

Per i motivi su esposti la richiesta dell'anticipo della gara Campagnola – Folgore (03/07/2010) non viene accolta in quanto le relative istanze sono pervenute separatamente la prima lunedì 28/06/2010 alle ore 16.07 (Campagnola) e la seconda martedì 29/06/2010 alle ore 09.44 (Folgore) ed entrambe senza alcuna motivazione.

5.4) Variazione Campo Gara

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti campi di gara:

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
04.07.2010	3 [^]	NUOVA TARVISIO - COMEGLIANS	17.00	Comunale Fusine Val Romana

6. COPPA CARNIA 2009/2010**6.1) Gare ottavi di finale - Risultati**

Data	Gir.	Gara		
23.06.2010	1	VILLA - CAMPAGNOLA	1 - 1	6 - 4 d.c.r.
23.06.2010	2	CEDARCHIS - SAN PIETRO		4 - 0
23.06.2010	3	STELLA AZZURRA - REAL I.C.		0 - 1
23.06.2010	4	LA DELIZIA - VAL RESIA	1 - 1	5 - 4 d.c.r.
23.06.2010	5	TRASAGHIS - ARTA TERME		1 - 2
23.06.2010	6	CAVAZZO - RAVASCLETTO		2 - 0
23.06.2010	7	AUDAX - VERZEGNIS		2 - 1
23.06.2010	8	OVARESE - PONTEBBANA		3 - 1

Si qualificano ai quarti di finale le società: VILLA - CEDARCHIS - REAL I.C. - LA DELIZIA - ARTA TERME - CAVAZZO - OVARESE - AUDAX.

6.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 luglio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due giornate effettive di gara**

DEL VECCHIO Donato (Verzegnis).

Squalifica per una giornata effettiva di gara

CORADAZZI Stefano (Audax) – AGOSTINIS Roberto (Cavazzo).

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 2[^] ammonizione**

CORADAZZI Stefano (Audax) – DE BARBA Marco (Cavazzo) – MANENTE Adriano (Trasaghis).

6.3) Gare ottavi di finale - Calendario

Data	Gir.	Gara	Orario	Campo Sportivo
21.07.2010	1	VILLA - CEDARCHIS	20.30	Comunale Villa Santina
21.07.2010	2	LA DELIZIA - REAL I.C.	20.30	Comunale Priuso
21.07.2010	3	ARTA TERME - CAVAZZO	20.30	Comunale Arta Terme
21.07.2010	4	AUDAX - OVARESE	20.30	Comunale Forni di Sotto

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si risconterà un risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

7. TORNEO JUNIORES "GIOVANNI BARBURINI"

7.1) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 luglio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^A INFRAZIONE

Ridolfo Samuel (Cavazzo).

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. CAMPIONATO GIOVANISSIMI

1.1) Risultati

Gare del 22 giugno -11^A Ritorno		
MOBILIERI	- EDERA	5 - 2

1.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 luglio 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

1.3) Classifiche Finali

CLASSIFICA FINALE

SOCIETA'	PUNTI	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.
1 NUOVA TARVISIO	58	20	19	1	0	144	15
2 MOBILIERI (*)	39	20	12	3	5	88	46
3 VILLA	39	20	12	3	5	70	42
4 OVARESE	37	20	11	4	5	80	37
5 VELOX	31	20	9	4	7	85	59
6 ARTA TERME	30	20	9	3	8	70	88
7 RIGOLATO	27	20	9	0	11	51	72
8 REAL IMPONZO/CADUNEA	19	20	5	4	11	37	74
9 CAVAZZO	18	20	5	3	12	45	80
10 MOGGESE	15	20	5	0	15	47	108
11 EDERA	3	20	0	3	17	11	107

(*) precede per miglior differenza reti

La società A.S.D. NUOVA TARVISIO viene proclamata Campione Carnico 2009/2010

CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA

SOCIETA'	PUNTI
1 REAL IMPONZO/CADUNEA	2,60
2 CAVAZZO	3,80
3 MOBILIERI	4,40
4 MOGGESE	6,40
5 ARTA TERME	6,70
6 OVARESE	7,30
7 VELOX	7,60
8 NUOVA TARVISIO	9,10
9 EDERA	11,60
10 VILLA	11,80
11 RIGOLATO	17,60

2. TORNEO ESORDIENTI 2009/2010

2.1) Gare Disputate

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

Gare del 19 giugno 2010

GIRONE "A" – 2 ^Ritorno			GIRONE "B" – 2^ Ritorno		
ARTA TERME	-SAN PIETRO	Disp.	EDERA B	-PONTEBBANA	r.n.p.
VERZEGNIS	-OVARESE	r.n.p.			

Gare del 26 giugno 2010

GIRONE "A" – 3 ^Ritorno			GIRONE "B" – 3^ Ritorno		
ARTA TERME	-MOBILIERI	r.n.p.	CAVAZZO	-NUOVA TARVISIO	Disp.
EDERA A	- . VERZEGNIS	r.n.p.	MOGGESE	-EDERA B	Disp.
SAN PIETRO	-OVARESE	r.n.p.	PONTEBBANA	-STELLA AZZURRA	r.n.p.
VELOX	-REAL I.C	Disp.	Riposa	VILLA	

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 luglio 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

3. 1° TORNEO CAT. GIOVANISSIMI "DON GIOVANNI FRANZIL"

Società organizzatrice: A.S.D. Rigolato

Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Rigolato

3.1) Risultati

data	squadra		squadra	
26.06.2010	RIGOLATO	vs	OVARESE	6 - 5
26.06.2010	VILLA	vs	REAL I.C.	7 - 5 d.c.r.
27.06.2010	OVARESE	vs	REAL I.C.	5 - 1
27.06.2010	VILLA	Vs	RIGOLATO	1 - 6

Vincitrice del Torneo: Rigolato

3.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 luglio 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

4. 2° TORNEO "PARCO DELLE COLLINE CARNICHE" CAT. ESORDIENTI

4.1) Gare Disputate

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

Sabato 19 giugno 2010

Girone A – campo VILLA SANTINA

1	A1	VILLA SANTINA	A2	GORIZIA
2	A3	M. BETTINZOLI CALCIO	A4	AZZANESE
3	A1	VILLA SANTINA	A4	AZZANESE
4	A2	GORIZIA	A3	M. BETTINZOLI CALCIO
5	A2	GORIZIA	A4	AZZANESE

Girone B – campo PREONE

1	B1	EDERA	B2	LIGNANO
2	B3	CIPRIANO CATRON	B4	OVARESE
3	B1	EDERA	B3	CIPRIANO CATRON
4	B2	LIGNANO	B4	OVARESE
5	B2	LIGNANO	B3	CIPRIANO CATRON
6	B1	EDERA	B4	OVARESE

Girone C – campo RAVEO

1	C1	SAN PIETRO DI CADORE	C2	DONATELLO
2	C3	TOLMEZZO	C4	CAVAZZO
3	C1	CAVAZZO	C3	DONATELLO
4	C2	TOLMEZZO	C4	DONATELLO
5	C1	CAVAZZO	C4	SAN PIETRI DI CADORE
6	C2	TOLMEZZO	C3	SAN PIETRO DI CADORE

Girone D – campo LAUCO

1	D1	VELOX	D2	VIRTUS CORNO
2	D3	VIRTUS CORNO	D4	UDINESE
3	D1	VELOX	D3	VIRTUS CORNO
4	D2	ANCONA	D4	UDINESE
5	D1	VELOX	D4	UDINESE
6	D2	ANCONA	D3	VIRTUS CORNO

Domenica 20 giugno 2010

1	UDINESE	vs	GORIZIA
2	CIPRIANO CATRON	vs	DONATELLO

Squadra vincitrice del Torneo: Cipriano Catron (TV).

5. 2ª EDIZIONE MEMORIAL “BEPPINO DEOTTO” - CATEGORIA PULCINI

Società organizzatrice: A.S.D. Verzegnis.

Campo di gioco: Campo Sportivo di Verzegnis.

Data: 26 giugno 2010

5.1) Gare Disputate

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

GIRONE “1”

squadra		squadra
VERZEGNIS	vs	AUDAX
CAVAZZO	vs	VERZEGNIS
AUDAX	vs	CAVAZZO

GIRONE “2”

squadra		squadra
TOLMEZZO	vs	FOLGORE
NUOVA TARVISIO	vs	TOLMEZZO
FOLGORE	vs	NUOVA TARVISIO

GIRONE FINALE

squadra		squadra
NUOVA TARVISIO	vs	AUDAX
VERZEGNIS	vs	AUDAX
VERZEGNIS	vs	NUOVA TARVISIO

GIRONE DI CONSOLAZIONE

squadra		squadra
TOLMEZZO CARNIA	vs	FOLGORE
TOLMEZZO CARNIA	vs	CAVAZZO
FOLGORE	vs	CAVAZZO

Squadra più brava: Nuova Tarvisio

6. XI^ EDIZIONE TORNEO CATEGORIA PULCINI "SERGIO PITTONI"

Società organizzatrice: A.S.D. Real Imponzo Cadunea.
 Campo di gioco: Campo Sportivo Imponzo di Tolmezzo.
 Data: 26 giugno 2010

5.1) Gare Disputate

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

1^ FASE**GIRONE "A"**

squadra		squadra
MOBILIERI	vs	OVARESE
OVARESE	vs	RIVOLTO
MOBILIERI	vs	RIVOLTO

GIRONE "B"

squadra		squadra
REAL I.C.	vs	ARTA TERME
REAL I.C.	vs	PONTEBBANA
PONTEBBANA	vs	ARTA TERME

GIRONE FINALE

squadra		squadra
MOBILIERI	vs	RIVOLTO
RIVOLTO	vs	PONTEBBANA
MOBILIERI	vs	PONTEBBANA

GIRONE DI CONSOLAZIONE

squadra		squadra
ARTA TERME	vs	OVARESE
OVARESE	vs	REAL I.C.
ARTA TERME	vs	REAL I.C.

Squadra più brava: Mobilieri Sutrio

7. COMUNICAZIONI**7.1) Orario Delegazione**

Si informano le società che a decorrere dal 5 luglio 2010 la Delegazione osserverà il seguente orario:

martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 02 luglio 2010.

Il Delegato Distrettuale
 - Emidio Zanier -